considerato che

- Regione Lombardia ha dimostrato in più occasioni di saper accogliere eventi di portata internazionale come ad esempio EXPO nel 2015 o i Mondiali di sci a Bormio nel 2005;
- oltre ai grandi eventi organizzati una tantum la nostra Regione accoglie in maniera eccellente ogni anno milioni di visitatori per eventi fieristici di valore mondiale;
- lo scorso 3 luglio al CONI sono pervenuti i dossier di candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano, Torino e Cortina;

valutato che

- Milano e la Valtellina sono già in possesso di una valida rete impiantistica sportiva e infrastrutturale per accogliere l'evento olimpico;
- un evento di questa importanza non potrà che avere ricadute positive sul territorio lombardo valorizzando e offrendo visibilità a tutte le eccellenze della nostra regione;
- il capoluogo regionale è rimasto orfano di un palazzetto dello sport degno di tal nome dal lontano1985, anno del crollo del palasport di San Siro;
- l'indotto di tale evento creerà stimati 41 mila posti di lavoro in diversi settori oltre, sempre secondo le stime, saranno impegnati 30 mila volontari;
- l'occasione dell'evento sportivo potrebbe dare un'ulteriore spinta all'aggiornamento e miglioramento delle infrastrutture ferroviarie che collegano la Valtellina al resto della regione;
- il movimento degli sport invernali in Lombardia è in costante miglioramento, con l'eccellenza dei tre ori alle ultime Olimpiadi, e l'evento internazionale potrebbe incentivare e avvicinare altri giovani allo sport;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a proseguire con forza sulla strada fin qui tracciata, al fine che Milano e la Valtellina siano scelte come teatro dell'evento olimpico invernale 2026, con tutti i benefici che tale manifestazione porta con se.».

Il presidente
Alessandro Fermi
I consiglieri segretari:
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/58
Ordine del giorno concernente gli strumenti di programmazione urbanistica e commerciale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il DOC n. 1 concernente «Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	75
Consiglieri votanti	n.	74
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	74
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 21 concernente gli strumenti di programmazione urbanistica e commerciale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

la Regione Logistica Milanese (RLM) è il principale polo di generazione e attrazione di merci da/per l'Italia, in cui sono insediate 1.500 imprese di servizi logistici e oltre 15.000 società di autotrasporto, che realizzano un giro d'affari di 20 miliardi di euro, pari al 26 per cento circa del mercato italiano; oltre il 90 per cento delle superfici a uso logistico nella RLM si concentra entro un raggio di 45 km dal centro di Milano, con un totale edificato che nel 2017 ha superato i 14 milioni di metri quadri coperti. Tale concentrazione favorisce e attrae gli operatori della distribuzione commerciale via internet che si stanno posizionando in modo massiccio a ridosso del capoluogo milanese;

premesso, altresì, che

secondo l'Osservatorio b2c del Politecnico di Milano, il valore degli acquisti eseguiti tramite l'e-commerce in Italia nel 2017 ha raggiunto il valore di 23.6 miliardi, superando per la prima volta il giro di affari prodotto dai servizi, grazie principalmente alla crescita di informatica ed elettronica (+28 per cento), abbigliamento (+28 per cento), Food & Grocery (+43 per cento) e arredamento e home living (+31 per cento);

valutato che

questa crescita rapidissima sta mettendo in crisi intere filiere distributive della grande e della media distribuzione, con conseguenze negative sull'abbandono di spazi commerciali fisici e sull'occupazione; conseguenze negative che si estendono anche verso le tutele e le salvaguardie, per i lavoratori e le Micro Piccole Medie imprese della filiera, il territorio e l'ambiente;

considerato che

- il moltiplicarsi dei magazzini logistici al servizio dei grandi operatori dell'e-commerce intorno al capoluogo lombardo sta avvenendo senza che sia stato adottato un adeguato sistema di valutazione degli impatti generati in termini di consumo di suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di emissione di inquinanti, di aumento della mobilità a scapito di una rete di accesso spesso ancora inadeguata;
- il fenomeno prosegue e si salda poi con una gestione della logistica dell'ultimo miglio che pare crescere in modo disordinato e poco rispettoso di auspicabili tutele verso la mobilità collettiva e verso gli stessi diritti dei lavoratori, cosiddetti «rider» di alcuni settori merceologici;
- l'insieme di questi fenomeni e la carenza di analisi e di misure di valutazione, stride con il sistema di analisi puntuale degli impatti che Regione Lombardia ha sviluppato nel tempo per vagliare, insieme alle province, ai comuni gli impatti legati agli insediamenti di grandi strutture di vendita;

considerato, altresì, che

- mentre le grandi strutture di vendita, cioè singoli negozi o centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 mq (soglia che scende a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti) sono sottoposte ad attente valutazioni attraverso le procedure di analisi, di compatibilità e di valutazione della sostenibilità previste dalla programmazione commerciale (secondo i criteri della deliberazione del Consiglio regionale n. 187/2013 e le procedure contenute nella correlata deliberazione della Giunta regionale n. X/1193/2013) e l'integrazione con le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, quasi nulla di tutto questo è oggi applicato all'insediamento dei magazzini di supporto degli operatori dell'e-commerce, che pure arrivano a occupare in un solo insediamento spesso centinaia di migliaia di mq, movimentando merci proporzionalmente in misura superiore a qualsiasi centro commerciale esistente sul territorio lombardo;
- la stessa assenza di una previsione di destinazione urbanistica specifica rende assai difficile al comune la possibilità di operare delle scelte e ne riduce i benefici, stante anche l'enorme disparità esistente tra gli oneri e i vincoli, in termini di opere compensative e migliorative, di queste aree rispetto a quelle legate alla distribuzione commerciale in negozi fisici: configurando pertanto situazioni di concorrenza sleale a svantaggio degli operatori che hanno negozi fisici;

visto che

questa situazione di squilibrio sia destinata, nel giro di pochi anni, ad aggravare la già difficile tenuta del tessuto commerciale storico e di prossimità, inducendo fenomeni di vera e propria desertificazione commerciale, così come a mettere in crisi intere catene e settori della distribuzione organizzata, con conseguenti perdite di posti di lavoro e di insediamenti;

invita la Giunta regionale

- a predisporre nell'ambito degli strumenti e degli atti di programmazione commerciale e urbanistica-commerciale, criteri e procedure idonee a valutare gli impatti ambientali, viabilistici, paesaggistici e occupazionali dei grandi insediamenti logistici a supporto degli operatori commerciali online;

– a prevedere nella normativa urbanistica e nei suoi strumenti attuativi, una disciplina che individui con precisione tali destinazioni d'uso, preferendo l'insediamento in aree dismesse e ne consenta la valutazione puntuale da parte dei comuni, anche in dialogo con gli altri enti locali, in primis la Regione;
– a ridurre l'ingiustificato divario nella valutazione delle condizioni di insediamento e di ampliamento di tali strutture rispetto alle forme più tradizionali di distribuzione commerciale, anche prevedendo forme compensative a sostegno del mantenimento del piccolo commercio storico, di vicinato e di tradizione, come già oggi previsto dalla deliberazione della Giunta regionale X/1193/2013 a favore del piccolo commercio attraverso i cosiddetti «oneri di sostenibilità»;
– a valutare, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a VIA, condizioni specifiche più tutelanti per l'ambiente, il paesaggio e la rete di supporto alla mobilità per questa tipologia di insediamenti.».

Il presidente
Alessandro Fermi
I consiglieri segretari:
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/59
Ordine del giorno concernente la promozione e diffusione dell'apprendistato in Lombardia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il DOC n. 1 concernente «Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	55
Consiglieri votanti	n.	54
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 22 concernente la promozione e diffusione dell'apprendistato in Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto

del Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura;

atteso che

l'apprendistato di I livello permette all'apprendista di lavorare e allo stesso tempo seguire un percorso formativo per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, giovani tra 15 e 24 anni;

visto che

l'apprendistato di II livello è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale che verrà conseguita a seguito della formazione prevista nel piano formativo individuale. E' rivolto ai giovani di età compresa tra 18 (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale rilasciata dal sistema di istruzione e formazione) e 29 anni;

preso atto che

l'apprendistato di III livello è finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (articolo n. 69 della l. 144/99) e per il praticantato per l'accesso alla professioni inquadrate in un ordine professionale. Questo contratto può essere stipulato a partire dai 18 anni di età (17 nel caso di soggetto in possesso di diploma professionale) fino a 29 anni, restando l'età comunque subordinata al possesso dei titoli richiesti per l'accesso al percorso formativo a cui è finalizzato;

invita il Presidente della Giunta regionale

e l'Assessore competente

– a promuovere la diffusione sul territorio lombardo del contratto di apprendistato in tutti e tre i suoi livelli;
– ad affiancare la decontribuzione statale con proprie misure sia a vantaggio delle imprese sia dei lavoratori.».

Il presidente
Alessandro Fermi
I consiglieri segretari:
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/60
Ordine del giorno concernente il sostegno regionale agli investimenti e allo sviluppo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il DOC n. 1 concernente «Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	73
Consiglieri votanti	n.	71
Non partecipano alla votazione	n.	2
Voti favorevoli	n.	71
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 23 concernente il sostegno regionale agli investimenti e allo sviluppo, nel testo che così recita:

«il Consiglio regionale della Lombardia

visto

il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura e in particolare:

– le considerazioni sul sostegno agli investimenti dei comuni;
– le valutazioni sul prossimo ciclo di programmazione europea e il nuovo piano di sviluppo rurale;

invita la Giunta regionale

– ad aumentare gli spazi finanziari annualmente messi a disposizione da Regione Lombardia a favore degli enti locali sulla base di intese regionali previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 243/2012;
– a eliminare, nella predisposizione dei bandi della nuova programmazione comunitaria, quelle previsioni non derivate dalla regolamentazione comunitaria che nella precedente programmazione (PRS 2014-2020) hanno limitato l'accesso alle misure a un numero considerevole di aziende con procedure amministrative, portando a dinieghi di finanziabilità superabili nel processo istruttorio.».

Il presidente
Alessandro Fermi
I consiglieri segretari:
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/61
Ordine del giorno concernente la partecipazione degli allevatori ai processi decisionali

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il DOC n. 1 concernente «Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura»;

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato: